



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)
C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area **AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale 722 del 28/10/2020	OGGETTO: Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni permanenti. Anno 2020. Impegno di spesa.
N. Proposta 891 del 29.10.2020	

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 avente per oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare il Capo IV "Status degli amministratori locali" ed in particolare l'art. 82 (come modificato dall'art. 2 comma 25 della L. 244/2007 - Finanziaria 2008) relativo alle indennità, che recita: "I Consiglieri comunali ... hanno diritto di percepire ... un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco";

DATO ATTO CHE la precitata legge finanziaria 2008 con lo stesso articolo 25 lett. b) abroga il comma 4 dell'art 82 del Decreto Legislativo che prevedeva la possibilità per i consiglieri, a richiesta, della trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione e che con la lett. d) modifica il comma 11 dell'art. 82 TUEL già citato, nel senso che "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli Commissioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 emanato in esecuzione della legge 3 agosto 1999 n. 265, con cui si stabiliscono le misure delle indennità di funzione spettanti agli Amministratori locali;

VISTO inoltre l'art. 1 - comma 1- del precitato D.M. 119/2000 per il quale i gettoni di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al citato decreto;

VISTO l'art. 82 e s.m.i., 1° comma, ultimo capoverso, del T.U. 267/2000, in base al quale le indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Capo IV del Titolo III dell'anzidetto decreto recante la disciplina dello status degli amministratori locali (artt. 77 - 87);

Richiamato il principio 4/2 che al punto 5.2 lettera B) prevede l'impegno per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, deve essere assunto nell'esercizio in cui la prestazione è resa, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;

Visto il Capo IV del Titolo III dell'anzidetto decreto recante la disciplina dello status degli amministratori locali (artt. 77 – 87);

Rilevato che il gettone di presenza per i consiglieri comunali è corrisposto nella misura minima determinata dal decreto 4 Aprile 2000, n. 119 del Ministero dell'Interno, in relazione alle dimensioni dei Comuni, ridotto del 10% come previsto dalla L. 266/2005;

DATO ATTO CHE:

- la legge n.122 del 30/07/2010, all'art.5 comma 6 stabilisce che l'ammontare del gettone di presenza, spettante ai consiglieri comunali per partecipazione a consigli e commissioni, in nessun caso può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco;
- **la Corte dei Conti con atto n. 1/concrt/12 a Sezioni riunite in sede di controllo ha stabilito espressamente che:** “all’attualità, l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D. L. 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all’esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del D. L. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di risperdere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il D. L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano “gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l’assunzione di impegni di spesa”;

RICHIAMATO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 28.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2020/2022;

Vista la delibera di G.C. n. 77 del 26.06.2019 ad oggetto “Piano performance e degli obiettivi 2019-2021”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco, con decreto n. 11/2019, ha attribuito al sottoscritto l’incarico di responsabile dell’Area AA. GG.;
- ai sensi dell’art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall’art 9 comma 1 del D.Lgs. 78/2009;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **di impegnare e assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio l'impegno di spesa per l'importo di cui al seguente prospetto:


N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO
1	€2000,00	0101103	22/0

2. **di dare atto** che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;
3. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la propria competenza, con copia per l'ufficio Notifiche che sarà trasmessa dall'Ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line, dopo l'apposizione del n. di Registro Generale;
4. **di dare atto** che:
- con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente **Dott. Alfonso DEL VECCHIO**.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Alfonso DEL VECCHIO



Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Sono stati assunti i seguenti impegni:

- Impegno n. 1337 del 29/10/2020 di € 2000,00 - Int. 0101103 - Cap. 22/0.

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianfranco BASSI

